

RDO MEPA N. 5866847

BANDO BENI /CATEGORIA PICCOLE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO

Condizioni particolari di fornitura

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, D.LGS. N. 36/2023 e s.m.i., PER
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA LOTTO UNICO DI
DI N. 1 ANTENNA OMNIDIREZIONALE DA DESTINARE ALLA STRUTTURA SEMPLICE
RADIAZIONI NON IONIZZANTI
(CUP I83C22000640005)**

INDICE

ART. 1	Premessa – Informazioni generali
ART. 2	Oggetto, importo della fornitura e criterio di aggiudicazione
ART. 3	Requisiti di partecipazione alla gara
ART. 4	Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione
ART. 5	Avvalimento
ART. 6	Subappalto
ART. 7	Modalità di partecipazione alla gara
ART. 8	svolgimento delle operazioni di gara
ART. 9	Soccorso istruttorio
ART. 10	Aggiudicazione e perfezionamento del contratto
ART. 11	Anomalia dell'offerta
ART. 12	Trattamento dei dati personali
ART. 13	Clausola finale

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- Allegato 1 - Capitolato tecnico
- Allegato 2 – Modello di autocertificazione
- Allegato 3 – Modello DNSH Scheda 3
- Allegato 4 – Patto di integrità
- Allegato 5 – Dichiarazione privacy
- Allegato 6 – Dichiarazione assenza di conflitti
- Allegato 7 – Modello per la presentazione dell'offerta economica

ART. 1 - PREMESSA – INFORMAZIONI GENERALI

Arpa Piemonte (di seguito anche “Amministrazione Aggiudicatrice” o “Stazione Appaltante” o “Agenzia”), ha disposto l’indizione della procedura della procedura ad oggetto: *“fornitura a lotto unico di n. 1 antenna omnidirezionale da destinare alla Struttura semplice Radiazioni non Ionizzanti”*

Arpa Piemonte con il Decreto del Direttore Generale n.84 del 07/08/2024 ad oggetto: *“PNRR–PNC, fasi P3 e P4. Approvazione Accordo con Regione. Variazione di bilancio e adeguamento Piano triennale LL.PP. e Piano biennale acquisti.”* ha sottoscritto l’Accordo Operativo in oggetto diretto a realizzare attività condivise, finalizzate a dare attuazione, nell’ambito dei programmi di intervento individuate nell’Allegato 1 del citato Accordo Operativo.

La presente gara rientra tra le procedure del PNC-PNRR e sottostà a quanto previsto dall’art.47 *“Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC”* del DL 77 del 31 maggio 2021 convertito con Legge 29 luglio 2021 n.108

Trattandosi di intervento finanziato con fondi PNRR PNC gli investimenti sono già stati valutati a monte per la verifica dei criteri DNSH dagli Stati Membri e dai soggetti Attuatori.

Rimane tuttavia in capo a questa Agenzia procedere valutando le singole tipologie di investimento. L’investimento in questione viene ricondotto nella Misura “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale Missione 6 “Salute” Componente C2 ID Inv1.3 Nome: Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione, Elementi DNSH Regime 2.

Le presenti Condizioni particolari di fornitura contengono le condizioni e le modalità di partecipazione alla procedura negoziata senza bando mediante Richiesta di Offerta (RdO) pubblicata sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), le prescrizioni per la redazione dell’offerta, le modalità di aggiudicazione e del perfezionamento del contratto.

L’appalto è soggetto alle disposizioni previste dalle presenti condizioni particolari di RDO, dal Capitolato Tecnico-prestazionale, dalle Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023, dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’appalto.

Le Condizioni particolari riportate nel presente documento, nei suoi allegati e nella restante documentazione di gara, si riferiscono alla RDO in oggetto e si intendono accettate dai partecipanti alla RDO. Tali condizioni, inoltre, prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “BENI” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.**

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l’indicazione dell’oggetto e del numero di RdO, **dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il portale Me.PA entro la data fissata ed indicata nello stesso portale.**

È pertanto onere dei Concorrenti visitare il suddetto portale acquistinretepa.it prima della presentazione della propria offerta, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e/o precisazioni.

Relativamente agli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., si precisa che, in riferimento all’appalto in oggetto, l’importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non

sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. In caso di rischi attualmente non previsti e non prevedibili, prima dell'esecuzione della fornitura verranno applicati i disposti dell'art. 26 del predetto decreto.

Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice "Acquisti Beni e servizi" Dott. Massimo Boasso e-mail acquisti@arpa.piemonte.it

È designato quale R.U.P. (Responsabile unico del Progetto) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il Dott. Giovanni D'Amore Dirigente Responsabile *ad interim* della Struttura Complessa Dipartimento Rischi fisici e tecnologici

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato **in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.**

ART. 2 – OGGETTO IMPORTO DELLA FORNITURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto ha per oggetto *la fornitura a lotto unico di n. 1 antenna omnidirezionale da destinare alla Struttura semplice Radiazioni non Ionizzanti.*

Le caratteristiche tecniche, con le specifiche del prodotto richiesto, sono dettagliatamente definite nel capitolato speciale d'appalto.

Tali specifiche tecniche rappresentano i requisiti minimi ammessi affinché l'offerta possa essere presentata.

Trattandosi di appalto finanziato PNRR-PNC

al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità dell'investimento risulta necessario che lo stesso rispetti i seguenti criteri di sostenibilità:

- contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
 - la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - l'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
 - la transizione verso un'economia circolare;
 - la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
 - la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
- Non arrechi un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali, da valutarsi tenendo conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da forniti durante l'intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

Questa Agenzia ritiene che l'investimento contribuisca al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Mitigazione dei cambiamenti climatici grazie al miglioramento dell'efficienza energetica, essendo gli strumenti realizzati di ultima tecnologia

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare prolunga l'uso dei prodotti, anche attraverso il riutilizzo, la progettazione per la longevità, lo smontaggio, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento, la riparazione, la condivisione dei prodotti

Alla luce di quanto sopra previsto, dovrà essere certificato che la proposta presentata non arrechi un danno significativo a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- transizione verso un'economia circolare;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Dalla valutazione ex ante, si ritiene che l'appalto sia riconducibile alla Tassonomia per la finanza sostenibile. Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali della riforma evidenziano che "la misura ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo", in quanto:

- le apparecchiature sono da considerarsi di ultima tecnologia con particolare attenzione ai consumi energetici;
- le dotazioni strumentali per il monitoraggio della qualità dell'aria risultano performanti in termini di ridotti consumi energetici;
- non è prevista produzione di rifiuti, con particolare attenzione alla riparabilità dei dispositivi e al riciclo dei componenti eventualmente sostituiti;

La tipologia dell'appalto è riconducibile a:

- fornitura di apparecchi di misura per l'analisi di segnali elettromagnetici;

Tale attività evidenzia elementi tassonomici, ovvero attività comprese negli allegati degli atti delegati sul clima e sull'ambiente del Regolamento (UE) 2020/852, esclusivamente per la fornitura della strumentazione di monitoraggio.

Pertanto, dovrà essere compilata la seguente scheda:

- **Scheda 3:** Acquisto, leasing e noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

QUADRO ECONOMICO DELLA FORNITURA

ANTENNA OMNIDIREZIONALE PER LA MISURA DEL CAMPO ELETTRICO A RADIOFREQUENZA FINO A 6GHZ CON CERTIFICATO DI TARATURA ACCREDIA O EQUIVALENTE DESTINAZIONE STRUTTURA SEMPLICE RADIAZIONI NON IONIZZANTI	
Fornitura	Importo
importo a corpo e soggetto a ribasso d'asta	12.000,00 €
costi interferenti non soggetti a ribasso	0,00 €
Iva 22%	2.640,00 €
TOTALE IVA INCLUSA	EURO 14.640,00

Importo a base di gara, esclusa IVA	€ 12.000,00 €
--	----------------------

Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.lgs. 81/2008

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs.36/2023

La Ditta aggiudicataria resterà vincolata al pieno rispetto delle norme e prescrizioni delle presenti Condizioni particolari di fornitura per tutta la durata della fornitura.

L'aggiudicazione si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della P.A.

Questa Agenzia si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti.

Arpa Piemonte si riserva la facoltà di subordinare l'aggiudicazione e la stipula del contratto alla verifica della congruità e dell'economicità dell'offerta nell'ambito del mercato di settore.

L'Agenzia si riserva inoltre il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o conveniente in relazione all'oggetto contrattuale e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

ART.3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati o consorzi ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. 36/2023.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 100 del D.lgs. 36/2023

Precisazioni in ordine alle dichiarazioni afferenti ai motivi di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione tutte le violazioni indicate negli art.li 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, la disciplina dell'esclusione è normata dall'art.96 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART.4 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE, la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ART.5 – AVVALIMENTO

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal

ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART.6 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART.7 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP e dalle condizioni stabilite nei documenti di gara di questa Stazione Appaltante

Il termine ultimo di presentazione delle offerte è da intendersi come "data limite di presentazione delle offerte" presente a sistema.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo: www.acquistiinretepa.it. Questa Agenzia si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale. In particolare, qualora durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura di gara.

La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte di cui al D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

L'operatore economico dovrà presentare la seguente documentazione

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) **Allegato 2 Modello di autocertificazione.** il Concorrente indica mediante compilazione e sottoscrizione, i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato e dichiara l'assenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di partecipazione
- 2) **Allegato 3 – Modello DNSH Scheda 3:** Acquisto, leasing e noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- 3) **Allegato 4 – Patto di integrità** da sottoscrivere
- 4) **Allegato 5 – Dichiarazione privacy** da sottoscrivere
- 5) **Allegato 6 – Dichiarazione assenza di conflitti** per la prevenzione e il contrasto del conflitto di Interessi nell'attuazione dei progetti del PNRR
- 6) Rapporto sulla situazione del personale, redatta con frequenza biennale sul sito del Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art 48 del Codice sulle Pari Opportunità (D.Lgs 198/2006), nel caso l'impresa occupi più di 50 dipendenti. **La mancata presentazione del rapporto in sede di partecipazione alla gara comporta l'esclusione.**
- 7) **Elenco degli operatori che effettueranno le attività inerenti all'appalto in questione con impegno a riservare il 30% delle assunzioni all'occupazione giovanile e femminile.** Per il calcolo della quota si deve fare riferimento al numero di nuove assunzioni previste durante l'esecuzione del contratto secondo le modalità previste dal **Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità del 7 dicembre 2021** recante *“Linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare*

La Stazione Appaltante ritiene di non dover procedere alla richiesta della cauzione provvisoria vista la natura e l'importo della procedura

SOLO PER IMPRESA AGGIUDICATARIA

Nel caso l'impresa aggiudicataria occupi tra i 15 e i 50 dipendenti deve consegnare entro sei mesi dalla conclusione del contratto una relazione sulla: situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei pensionamenti e prepensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La mancata consegna del rapporto comporta la segnalazione all'ANAC e l'interdizione alla partecipazione agli appalti del PNRR per un anno;

Fatto salvo l'obbligo di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, **l'impresa aggiudicataria nel caso occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 deve consegnare a questa Agenzia, una dichiarazione con cui il legale rappresentante attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.** La dichiarazione deve contenere anche l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e l'illustrazione di eventuali sanzioni e provvedimenti posti a carico dell'operatore economico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La relazione sarà

pubblicata nell'apposita sezione dell'appalto nella sezione trasparenza del sito internet di Arpa Piemonte e nella banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- 1) **Relazione Tecnica e/o offerta tecnica del prodotto** redatta in lingua italiana, che deve essere conforme ai requisiti minimi irrinunciabili di cui all'art 3 del capitolato tecnico.

La documentazione tecnica caricata sul portale deve contenere tutte le indicazioni atte a consentire la valutazione di congruità tecnica del prodotto proposto.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

- 1) **offerta economica generata dal sistema.**
- 2) **Allegato 7 – Modello per la presentazione dell'offerta economica**

e dovrà contenere i seguenti elementi: Gli importi espressi in cifre ed in lettere al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. In caso di discordanza sarà considerata valida l'indicazione del prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione salvo errore riconoscibile.

Le offerte, a pena di esclusione, non devono essere d'importo complessivamente pari o superiore alla base d'asta, né contenere riserve e/o condizioni, né essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

La presentazione di offerte alternative determinerà l'esclusione di tutte le offerte presentate dal concorrente. Non saranno altresì ammesse offerte parziali, indeterminate, equivocate, condizionate o plurime, o comunque recanti eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura relativamente alle condizioni di gara e/o appalto.

L'offerta è inoltre esclusa in caso di mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica

L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta purché valida e congrua. Qualora ricorrano motivi di opportunità e di convenienza, si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione; in tal caso, i concorrenti non potranno pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta di offerta.

ART. 8 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti.

Svolgimento operazioni di gara
si procederà nel seguente modo:

- a) verifica della presenza a sistema delle offerte pervenute e che le stesse siano composte di Documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica
- b) visualizzazione e verifica della documentazione amministrativa richiesta
- c) visualizzazione dei documenti relativi all' Offerta tecnica e sua trasmissione a personale competente per la verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti. La verifica si chiuderà con la redazione di un verbale/i che sarà trasmesso a tutti i concorrenti mediante portale MEPA.
- d) Apertura delle offerte economiche dichiarate tecnicamente idonee

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 9 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non superiore a 10 (dieci) giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 10 AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.

L'aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA..

L'aggiudicatario dovrà, **entro e non oltre quindici giorni** dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) **cauzione definitiva** a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, in ottemperanza ed in conformità al disposto di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 36/2023. (tale garanzia viene svincolata alla scadenza del contratto previo accertamento della regolare esecuzione del medesimo);
- b) comunicazione degli ulteriori eventuali dati che ai sensi della documentazione di gara devono essere richiesti in fase di aggiudicazione;

Solo per motivata e documentata impossibilità a fornire in tutto o in parte quanto sopra richiesto entro il termine stabilito, il concorrente potrà, entro il medesimo termine, chiedere una proroga.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, l'Amministrazione avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate, Arpa Piemonte avrà facoltà di rivalersi per il maggior danno e di procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Il contratto sarà in tal caso stipulato alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

ART. 11 – ANOMALIA DELL'OFFERTA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 comma 2) del Codice dei Contratti, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici ed in virtù del comma 1 del medesimo articolo di cui sopra, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al Concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione complessiva dell'intera procedura di gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, nonché per l'archiviazione degli stessi; i diritti dell'interessato, ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679, sono esercitabili come dettagliato alla pagina presente al seguente link: www.arpa.piemonte.it/privacy.

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale.

Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi, nell'ambito del cui ufficio i dati verranno custoditi e trattati, anche tramite incarico agli addetti degli uffici stessi.

L'appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso dell'esecuzione del contratto, non divulgandoli in alcun modo né utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore sarà altresì responsabile per l'esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

ART. 13 – CLAUSOLA FINALE

Con l'accettazione delle norme delle presenti Condizioni particolari di fornitura l'Aggiudicatario ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte di Arpa Piemonte e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

Il Dirigente Responsabile della
Struttura Semplice
Acquisti beni e servizi
Dr. Massimo Boasso